



**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE  
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA**

**B A R I**

*Ente pubblico non economico vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali*

in liquidazione

viale Japigia n°184 70126 Bari - Tel. 080/5413111

pec: [enteirrigazione@legalmail.it](mailto:enteirrigazione@legalmail.it)

**DECRETO N. 517**

**DEL 15-09-2022**

**UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'  
UFFICIO CONTRATTI**

- Oggetto:** EIPLI c/ Consorzio Unico della Basilicata- Tribunale di Matera, Costituzione giudizio di accertamento del credito adempimenti conseguenti.  
- Impegno di spesa per cassa previdenza avvocati
- Visto** il D.M. n. 513837 del 07 ottobre 2021 di nomina del Prof. Nicola Fortunato a Commissario dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari - EIPLI - con il compito di assicurare la gestione liquidatoria dell'Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi;
- Visto** il Decreto Commissariale n° 016 del 08.11.2021 di insediamento del Prof. Nicola Fortunato a Commissario dell'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con funzioni anche di Direttore Generale dell'EIPLI;
- Dato Atto** che con Decreto Commissariale n. 17 del 23 novembre 2021 è stato assegnato in via temporanea, ad interim e razione officii l'incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo al dott. Antonio Cappiello e che con Decreto Commissariale n. 485 del 11 agosto 2022 è stato riaffidato, in via temporanea, ad interim e razione officii, l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico all'ing. Giovanni Falconieri;
- Atteso** che l'art. 21, comma 10 e 11, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato, prevede che l'Ente di cui innanzi "è soppresso e posto in liquidazione", disponendo che fino all'adozione delle misure di che trattasi la gestione liquidatoria dell'Ente mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente anche nei confronti dei terzi; Considerato che il perdurare delle funzioni operative in capo all'Ente, nelle more della definizione delle suddette misure di cui all'art. 21, comma 11, del D.L. n. 201/2011 conv. in Legge n. 214/2011, comporta comunque la necessità di provvedere a garantire la piena funzionalità dei servizi dell'Ente;
- Tenuto conto** della valenza dimensionale del patrimonio infrastrutturale in gestione all'Ente, che risulta essere per estensione, funzionalità e consistenza fra i più significativi a livello europeo, e pertanto del volume di attività e di adempimenti, tanto in termini di mantenimento, tutela e salvaguardia delle infrastrutture quanto in termini di ordinato e costante svolgimento delle connesse attività di carattere giuridico-amministrativo;

- Atteso** altresì che in ragione del quadro normativo vigente rimangono in capo all'Ente la gestione di opere ed impianti che garantiscono l'erogazione di servizi strategici e di rilevante interesse pubblico ad ampie zone del sud Italia, interessando territori e stakeholder della Basilicata, Puglia, Irpinia e Calabria;
- Atteso** che in data 28.02.2022 il Consorzio Unico della Basilicata notificava atto di citazione dinanzi al Tribunale di Matera nei confronti dell'EIPLI nel quale richiedeva l'accertamento del credito vantato dall'EIPLI nei confronti del ridetto Consorzio nel periodo da novembre 2019 a gennaio 2022;
- Attesa** la pendenza innanzi al Tribunale di Bari di ulteriori contenziosi instaurati dall'odierna parte attrice in opposizione alle ingiunzioni fiscali di pagamento notificate dall'Ente con riferimento a crediti inerenti il periodo 2018/2019;
- Considerato** che alla luce della particolare situazione dell'EIPLI, il giudizio di che trattasi appare di particolare ed elevata importanza in ragione delle tematiche ivi sollevate oltre che del relativo valore nonché dei riflessi che dall'esito dello stesso possono scaturire per la definizione degli analoghi contenziosi instaurati ed instaurandi contro il predetto Consorzio;
- Dato atto** pertanto che l'odierna controversia richiede uno studio altamente approfondito e settoriale da parte di professionista in possesso di qualificate e specialistiche competenze nella materia processual-civilistica;
- Ritenuto** necessario quindi i rischi di soccombenza rispetto al presente contenzioso in ragione del particolare status giuridico di liquidazione dell'Eipli;
- sussistere rilevanti motivi idonei a costituirsi nel giudizio di che trattasi nonché la necessità per l'EIPLI di tutelare le proprie creditorie;
- Ritenuto** per quanto detto supra che la difesa dell'EIPLI deve essere affidata, in ragione della difficoltà dell'incarico e delle problematiche connesse a Professionista del Libero Foro di altissima specializzazione;
- Vista** la nota prot. n. 3081 del 04.05.2022;
- Visto** che con Decreto Commissariale n. 176 del 18/04/2016 sono stati approvati gli Elenchi di professionisti formati a seguito delle istanze pervenute con riferimento all'Avviso pubblico di cui al Decreto Commissariale n. 1/2016 e sono state disciplinate le modalità di affidamento di incarichi esterni;
- Richiamato** l'art. 35 D. Lgs. 50/2016 in ordine alla soglia prevista per l'affidamento di incarichi in via diretta ed ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge n°1/2012 in materia vigente di affidamenti incarichi legali al libero foro nonché le indicazioni fornite con Comunicato del Presidente ANAC datato 16 ottobre 2019 relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, in vigore dal 1° gennaio 2020;

- Richiamato** il Regolamento dell'Ente per il conferimento degli incarichi agli avvocati;
- Dato Atto** che per lo svolgimento dell'incarico, alla luce delle disposizioni del richiamato Regolamento, può essere preventivato un compenso non superiore a complessivi **€.18.000,00** oltre spese generali, CAP e IVA laddove applicabile, pari ai valori minimi decurtati del 50% delle tabelle professionali allegata al DM 55/2014, importo così determinato in ragione del valore della controversia e della complessa attività da espletarsi, previa verifica delle attività effettivamente svolte;
- Evidenziato** che si reputa necessario conferire incarico al Prof. Avv. Michele Castellano, in considerazione della capacità e dell'esperienza dimostrata nella materia oggetto dell'instaurato giudizio, come da curriculum in atti presso l'Ente;
- Dato atto** che il predetto professionista si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico alle condizioni di cui al presente provvedimento;
- che il conferimento dell'incarico di che trattasi si pone in conformità con i principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Visto** il Decreto n. 252 del 04/05/2022 con cui si è provveduto a conferire al Prof. Avv. Michele Castellano l'incarico di che trattasi con contestuale assunzione dell'impegno di spesa di complessivi € 26.264,16 sul cod. 11001 del bilancio per l'esercizio finanziario dell'anno in corso;
- Vista** la nota pec prot. n. 4037 del 16/06/2022 con cui il succitato professionista precisa che *“in quanto legato a rapporti professionali (senior of counsel) in regime di esclusiva con la società Deloitte Legal s.t.a. srl, fatturerà i compensi ivi previsti per tramite della predetta S.t.A.”*;
- Vista** la fattura n. 2232000061 del 05/07/2022 (prot. di arrivo n. 4463 del 05/07/2022) dell'importo complessivo di € 7.295,60 emessa dalla società Deloitte Legal s.t.a. srl quale 1° acconto relativo alle competenze dovute al prof. avv. Michele Castellano (giusta Decreto n. 252 del 04/05/2022) come di seguito dettagliata:
- onorario (1° acconto) € 5.000,00;
  - spese generali 15% € 750,00;
  - cassa previdenza avvocati € 230,00;
  - Iva Spilt Payment 22% € 1.315,60;
- Considerato** che per mero errore, con Dispositivo prot. n. 4882 del 18/07/2022 è stato liquidato l'importo di € 230,00 sui capitoli di bilancio relativi alla ritenuta d'acconto (cod. 72202-42102), in luogo della cassa previdenza avvocati (cod. 11001);
- Ritenuto** pertanto necessario procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di € 230,00 relativamente alla cassa previdenza avvocati sul capitolo di bilancio 11001 per l'esercizio finanziario dell'anno in corso;
- Considerato** che l'ufficio Finanze e Contabilità attesta che la spesa di cui al presente atto trova copertura finanziaria nello stanziamento del capitolo di bilancio 11001 per l'esercizio finanziario 2022;

**Vista** la Proposta di Decreto prot. n. 5802 del 07/09/2022 del responsabile ufficio Contratti geom. Cosimo Sgaramella vistata dal Responsabile del Servizio Amministrativo dott. Antonio Cappiello, che propone l'adozione del presente provvedimento;

**Verificata** la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti;

### **DECRETA**

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente Decreto, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;
2. di autorizzare l'assunzione dell'impegno di spesa per l'importo di **€ 230,00** sul **cod. 11001** del Bilancio per l'anno in corso a favore della società Deloitte Legal s.t.a. srl;
3. di dichiarare il presente immediatamente esecutivo e di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

**IL COMMISSARIO**  
(Prof. Nicola Fortunato)

